

Pubblicato il ___/2023

N. 00___2023 REG.PROV.CAU.
N. 00___/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ___ del 2023, proposto da

-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via

dell'Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina n. -OMISSIS- e notificata in data ___ a firma del Capo del I Reparto - SM - Ufficio Personale Impiego Marescialli Brigadieri e Carabinieri del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con la quale è stata rigettata l'istanza di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 42-*bis* del d. lgs. 151/2001;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell'art. 42-*bis* del d. lgs. 151/2001;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere assegnato temporaneamente ai sensi dell'art. 42-*bis* del d. lgs. 151/2001, sussistendo tutti i presupposti, presso una delle sottoelencate sedi indicate nella istanza di assegnazione temporanea in ordine di gradimento: 1) Comando Stazione Carabinieri di ___ (PA), 2) Comando Stazione Carabinieri di _____, 3) Comando Stazione Carabinieri di _____), 4) Comando Stazione Carabinieri di _____), 5) Nucleo Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di _____), 6) Comando Stazione Carabinieri di _____(PA).

E PER LA CONDANNA IN VIA ISTRUTTORIA EX ART 64 E SS. C.P.A E/O EX ART. 46, CO. 2., C.P.A.

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri I Reparto - SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri a produrre tutti gli atti nella loro disponibilità, necessari per assicurare la

completezza dell'istruttoria, con particolare riguardo alla documentazione attestante la situazione numerica sulla forza effettiva e organica nel ruolo "Vice Brigadiere" (ruolo Sovrintendente) nei reparti del Comando Stazione Carabinieri di _____), del Nucleo Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di _____) e del Comando Stazione Carabinieri di _____), sia alla data del 5 aprile 2023, che alla data del 31 maggio 2023 ed alla data del 5 settembre 2023, richiesta con istanza di accesso agli atti dell'8 settembre 2023 e negata da parte dell'Amministrazione con pec del 9 ottobre 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno _____ novembre 2023 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Quanto all'istanza di sospensione cautelare avanzata da parte ricorrente, ritenuto che sussista il presupposto del *fumus boni iuris* in quanto l'amministrazione nel provvedimento impugnato:

- non ha svolto considerazioni specificamente riferite alle singole sedi di servizio richieste dal ricorrente;
- non ha svolto alcuna valutazione comparativa tra le scoperture delle sedi oggetto della richiesta e quella che si verrebbe a creare nella sede di attuale servizio a seguito dell'accoglimento dell'istanza;

ritenuto sussistente anche il presupposto del *periculum in mora* alla luce del rilievo fondamentale degli interessi posti dal ricorrente a fondamento dell'istanza;

ritenuto necessario demandare all'amministrazione una nuova valutazione circa la fondatezza dell'istanza, nella quale si tenga conto anche dei due criteri sopra enunciati in punto di *fumus*;

ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza accoglie l'istanza nei termini di cui in motivazione, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del _____.2024.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f, del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del

presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno _____ novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Maria Lico

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.